

**Il Commento** Amministratori

# Partecipate, il Dm compensi non può frenare i migliori

di *Elbano De Nuccio e Davide Di Russo (\*)*

24 Giugno 2024

a Corte dei conti (sezione Autonomie, 10/2024) è intervenuta sull'annosa questione dei compensi degli organi delle società a controllo pubblico segnalando l'urgenza di superare la disciplina transitoria, esigenza evidenziata anche dalla Consulta (sent. 153/2022).

L'articolo 11, comma 6 del Dlgs 175/2016 chiede a un decreto Mef di definire gli indicatori per individuare le fasce (fino a 5) delle società a controllo pubblico, su cui articolare i limiti ai compensi per amministratori e organi di controllo, dirigenti e dipendenti. Il tutto entro i 24omila euro.

Non essendo ancora stato adottato il decreto, resta in vigore l'articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012, per cui il costo annuale dei compensi non può superare l'80% del livello 2013. Il rinvio crea però problemi nel caso di parametro mancante (la società è stata costituita dopo; l'incarico nel 2013 era gratuito) o non rappresentativo. Sul primo punto la Corte conti (sezione Autonomie, 1/2017) ha precisato che l'80% va calcolato sull'ultimo esercizio in cui ci sia un esborso per compenso, o sul criterio della spesa necessaria per un servizio essenziale, fissato dalla società. Più critico (e fonte di contrasti) è il caso in cui la società abbia corrisposto un emolumento nel 2013, ma estremamente contenuto: il vincolo, comportando un'ulteriore riduzione, priva di sostanziale significatività il compenso erogabile, con il rischio di dover rinunciare a professionalità adeguate, a danno del principio di buon andamento. La sezione Autonomie dà atto del contrasto nella giurisprudenza contabile: l'indirizzo maggioritario ritiene che il limite sia derogabile solo in assenza del costo 2013; per la tesi meno rigida il dato 2013 non è vincolante se le successive vicende societarie sono tali da far considerare la società un nuovo soggetto giuridico, in cui l'ente socio può determinare l'emolumento in termini di adeguatezza. La sezione Autonomie pare prediligere questo indirizzo richiamando la Consulta «sulla necessaria temporaneità dei vincoli di spesa»; e lasciando intendere che, dopo oltre 10 anni, il vincolo 2013 deve avere un'applicazione ragionevole. «Un principio di ragionevolezza nella definizione del compenso deve disciplinarne, nel solco del limite legislativo, le modalità operative». È una soluzione da tempo caldeggiata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, per consentire all'amministrazione, per motivate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento, di discostarsi dal dato 2013 riferendosi ad altra annualità più significativa; o determinando un compenso tale da coniugare efficacia (la ricerca delle migliori professionalità) ed economicità.

L'auspicio è che prevalga l'orientamento più equilibrato, finché non arriverà l'agognato decreto. Certo è che i numeri delle bozze, soprattutto per l'organo di controllo, vanno rivisti, se non si vuole che rimedio sia peggiore del male. L'assist viene dalla legge sull'equo compenso, che si applica anche alle prestazioni in favore delle società del Tusp (articolo 2, comma 3, legge 49/2023): è vero che il Tusp prevale in quanto normativa speciale; ma è anche vero che il compenso dei collegi sindacali non può essere sideralmente distante da una misura proporzionata all'attività e al ruolo, a meno di non voler mortificare il controllo. Si confida che il Dm sappia individuare –anche che per i sindaci - parametri in linea con i livelli di mercato, permettendo alle società di accedere a professionalità adeguate e motivate, garantendo l'efficacia dell'azione amministrativa.

*(\*) Gli autori sono il presidente del Cndcec e il coordinatore dell'Osservatorio enti pubblici e società partecipate del Cndcec*

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]Il Sole  
24 ORE